

Fondazione RESIDENZA LA MERIDIANA

STATUTO

CAPO I ORIGINE, SCOPO E MEZZI

ART. 1 Origine

La Fondazione RESIDENZA LA MERIDIANA - Già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, trae origini dal "Ospedale Civile Chiusa di Pesio" e fu eretta in Ente Morale con decreto del 31 agosto 1939.

L'esistenza dell'Ospedale Civile, avente sede nel Comune di Chiusa Pesio (Cuneo), è attestata dal testamento 17.08.1605 del nobile Pietro Guglielmetti e dal testamento di Sebastiano Arimondo del 1.10.1616.

Dagli archivi della cessata Congregazione di Carità e da quelli dell'Ospedale stesso non risultano documenti certi da cui si possa trarre con certezza quando sia stato istituito l'Ospedale Civile.

La Congregazione di Carità chiese nel 1832 di fondare ed erigere l'Ospedale ed in data 15 settembre dello stesso anno ottenne, con lettere patenti emesse da S.M. il Re Carlo Alberto, la erezione di un nuovo Ospedale dei poveri infermi nel Comune di Chiusa Pesio.

Da tale epoca si ritiene certo l'inizio del funzionamento dell'Ospedale Civile.

Con le mutazioni sociali, l'Ospedale Civile si è negli anni trasformato in struttura di accoglienza per persone anziane, modificando la denominazione in "Ospedale Ricovero" e, dal 2017, anche sulla base delle indicazioni pervenute dalle locali scuole coinvolte nella ricerca per individuarne una più consona ai tempi attuali, a "Residenza La Meridiana".

ART. 2 Scopo

La Fondazione Residenza la Meridiana non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.



La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale aventi lo scopo di offrire servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie, a favore di persone svantaggiate, in prevalenza anziane, portatrici di disabilità fisiche o psichiche, e le attua attraverso un sistema di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi sia di tipo residenziale, semiresidenziale in regime diurno, domiciliare, di pronto intervento, da erogare direttamente, o in regime di convenzione o accordi con enti pubblici e privati.

Nel perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Ente persegue il massimo coinvolgimento della comunità e delle Istituzioni; in particolare si darà attuazione ai modelli organizzativi, gestionali e strutturali previsti dalle normative regionali vigenti.

Nel caso di domande contemporanee eccedenti il numero di posti letto disponibili, verrà data priorità ai soggetti residenti nel Comune di Chiusa di Pesio.

ART. 3

Patrimonio



Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

- Fondo di dotazione indisponibile costituito da:

- immobile principale in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione, sito in Chiusa di Pesio (CN), via Paschero Sottano n. 45, catastalmente individuato come segue:
 - . Foglio 10, particella 173, sub. 3, cat. B/2, classe 2, consistenza 10322 mc, superficie catastale 3.560 mq, rendita catastale euro 1.865,80, rendita aggiornata euro 274.272,60
- n. 3 fabbricati pertinenziali in Chiusa di Pesio, via circonvallazione Mombrisone, catastalmente individuati come segue:
 - . Foglio 10, particella 456, sub. 3, cat. C/7, classe 1, consistenza 28 mq, rendita catastale euro 8,24, rendita aggiornata euro 1.384,32
 - . Foglio 10 particella 456 sub.4 cat. C/7, classe 1, consistenza 28 mq rendita catastale euro 8,24, rendita aggiornata euro 1.384,32
 - . Foglio 10 particella 456 sub.6, cat. C/7, classe 1, consistenza 11 mq, rendita catastale euro 3,24, rendita aggiornata euro 544,32
 - . Foglio 10 particella 486 Sem. Irr. Arb. classe 1, sup. ca 45, reddito dominicale euro 0,40, rendita aggiornata euro 67,50

- Patrimonio disponibile costituito:

- dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari come emergenti da specifico inventario conservato presso la sede dell'Ente;
- dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e



contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

ART. 4

Mezzi finanziari

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3
- rette corrisposte dagli utenti
- ogni eventuale contributo ed erogazione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

ART. 5

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

1. il Consiglio di Amministrazione
2. il Presidente
3. il Vice Presidente


ART. 6

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di n. 5 componenti nominati come di seguito indicato:

- n. 2 membri nominati dal Comune di Chiusa di Pesio
- n. 1 membro nominato dalla Fondazione della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei Rocca de Baldi Verde-Blu onlus
- n. 1 membro nominato dalla Croce Rossa Italiana, Comitato locale di Peveragno, Onlus
- n. 1 membro nominato dal Consiglio di Amministrazione uscente, al proprio interno

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e i relativi componenti possono essere riconfermati senza interruzione.



Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo almeno una volta al mese e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso, cartaceo o via mail, da recapitarsi, ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni in caso di urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

ART. 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:


- definisce gli obiettivi, i piani e i programmi;
- approva il Bilancio consuntivo;
- delibera i Regolamenti;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- delibera le modifiche dello Statuto con la presenza e con il voto di almeno quattro componenti;
- Delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza e il voto favorevole di almeno quattro componenti ;
- Delibera la nomina del revisore dei conti monocratico nei casi previsti dalla legge o su richiesta di almeno quattro componenti.

ART.9

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, tranne i casi in cui il presente statuto richieda maggioranze qualificate.

In parità di voti prevale il voto del Presidente.



Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno quattro dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Quando si tratti di argomenti concernenti le persone, che implicino apprezzamenti e valutazioni, le deliberazioni devono essere assunte a scrutinio segreto. Le schede bianche o nulle sono computate per definire il numero dei votanti.

I Consiglieri non possono prendere parte, in nessuna fase, a provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al quarto grado civile.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti o consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

ART. 10

Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il quale ultimo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa. La funzione di Segretario delle sedute del Consiglio di Amministrazione è attribuita al Direttore, salvo sua assenza.

ART. 11

Attribuzioni del Presidente


Il Presidente che ha la legale rappresentanza della Fondazione:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta la Fondazione, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio, e, coadiuvato dal segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età.

ART. 12 Il Direttore



Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti e dura in carica quanto il CdA che lo ha nominato. Egli è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione e come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Direttore provvede alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Il Direttore funge da segretario e redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Spettano al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al responsabile della Struttura ai sensi della DGR n. 45-4248 del 30.7.2012 e s.m.i. e pertanto dovrà possedere l'attestato di abilitazione professionale regionale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Vice-direttore che assuma le competenze del Direttore in sua assenza.

Il Direttore e il Vice-direttore non possono accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'Ente senza autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le attribuzioni e le competenze saranno meglio definite in apposito regolamento.

Art. 13

Segretario


Il Segretario collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, cura la redazione dei bilanci.

Egli è il responsabile del maneggio di denaro dell'Amministrazione.

È incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.



In un'ottica di economicità, razionalizzazione e snellimento gestionale, su decisione del Consiglio di Amministrazione, le funzioni di Segretario possono essere attribuite al medesimo Direttore di cui all'art. 12, che in tal caso assume entrambe le cariche.

ART. 14

Revisore dei conti

Al riscontro della gestione finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili provvede il Revisore dei conti nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua la verifica di cassa.

Il Revisore dei conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il revisore dei conti dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Il revisore dovrà essere scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il compenso del Revisore è determinato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente all'atto di nomina.

CAPO III

NORME GENERALI D'AMMINISTRAZIONE

ART. 15

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'ente è obbligato alla formazione del bilancio annuale.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.


Eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli amministratori, a condizioni più favorevoli, ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per l'Ente o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

ART. 16

Estinzione della Fondazione

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C.



In tale caso il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazione o fondazione con personalità giuridica, avente sede nel Comune di Chiusa di Pesio, con il vincolo essenziale per tutti di svolgimento di attività nel campo socio-assistenziale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

ART. 17

Norma transitoria

Il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione entra in carica, in coerenza con l'art. 32 della L. R. 12/2017, il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la trasformazione dell'Ipab in Fondazione. In deroga a quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto e solo con riguardo al primo CdA successivo alla procedura di riordino, il suddetto primo CdA che dura in carica cinque anni, è composto da cinque membri così nominati:

- n. 2 membri nominati dal Comune di Chiusa di Pesio
- n. 2 membri nominati dalla Fondazione della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei Rocca de Baldi Verde-Blu Onlus
- n. 1 membro nominato dalla Croce Rossa Italiana, Comitato locale di Peveragno, Onlus

CAPO IV

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 18

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.

